



ATTO DI RINEGOZIAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

stipulato il 25 giugno 2001

tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine
per la costruzione dei nuovi uffici regionali e per la realizzazione delle opere infrastrutturali
correlate alla funzionalità dell'ambito urbano circostante


Le Parti:

- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, di seguito denominata brevemente "Regione", rappresentata dalla Presidente, Avv. Debora Serracchiani;
- **Comune di Udine**, di seguito denominato brevemente "Comune", rappresentato dal Sindaco, Prof. Furio Honsell;

Premesso che, in attuazione all'articolo 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in data 25 giugno 2001 è stato stipulato un Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine finalizzato alla realizzazione di un quadro di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano funzionale al corretto inserimento territoriale della nuova sede degli uffici regionali da realizzarsi nella città di Udine;

Visto il soprarichiamato Accordo di programma, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres. del 18 luglio 2001 e pubblicato sul BUR n. 31 del 1° agosto 2001, di seguito per brevità definito "Accordo primario" che prevedeva all'articolo 2 la realizzazione e il finanziamento delle opere di seguito elencate:

Interventi	Valore Lire	Valore Euro
Comma 1, lettera A)		
Realizzazione nuovo palazzo degli uffici regionali, comprendente il recupero architettonico e funzionale delle due palazzine di servizio, facenti parte del complesso edilizio dell'ex Mercato Ortofrutticolo	95.000.000.000	49.063.405,41
TOTALE PARZIALE	95.000.000.000	49.063.405,41
Comma 1, lettera B)		
Realizzazione degli interventi di riqualificazione e di recupero funzionale dell'ambito territoriale urbano circostante il lotto sui cui sorgeranno gli uffici regionali, nonché il sistema dei tratti stradali della viabilità di quartiere e di penetrazione urbana e dei percorsi ciclopeditoni di collegamento tra le aree urbane e le strutture pubbliche, ovvero:		
a. Riorganizzazione funzionale di Piazzale Cella e degli assi di penetrazione dal sistema autostradale a sud ovest (viale Venezia - via Lumignacco)	5.000.000.000	2.582.284,50
b. Miglioramento del sistema della viabilità di quartiere, comprese le connessioni con via Popone	5.000.000.000	2.582.284,50
c. Collegamenti viari con le aree ex SAFAU	3.000.000.000	1.549.370,70
d. Sistema di percorsi ciclopeditoni tra uffici regionali, centro, terminali ferroviari e autotrasporto passeggeri	1.000.000.000	516.456,90
e. Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello	2.000.000.000	1.032.913,80
f. Recupero ad uso urbano di alcune aree delle Ferrovie dello Stato	5.000.000.000	2.582.284,50
TOTALE PARZIALE	21.000.000.000	10.845.594,90
TOTALE INVESTIMENTI	116.000.000.000	59.909.000,31



[Handwritten signatures]



Dato atto dello stato di attuazione degli interventi oggetto dell'Accordo primario come di seguito specificato:

Interventi	Stato di attuazione
Comma 1, lettera A) Realizzazione nuovo palazzo degli uffici regionali, comprendente il recupero architettonico e funzionale delle due palazzine di servizio, facenti parte del complesso edilizio dell'ex Mercato Ortofrutticolo	Concluso
Comma 1, lettera B): Realizzazione degli interventi di riqualificazione e di recupero funzionale dell'ambito territoriale urbano circostante il lotto sui cui sorgeranno gli uffici regionali, nonché il sistema dei tratti stradali della viabilità di quartiere e di penetrazione urbana e dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra le aree urbane e le strutture pubbliche, ovvero:	
a. Riorganizzazione funzionale di Piazzale Cella e degli assi di penetrazione dal sistema autostradale a sud ovest (via Venezia – via Lumignacco) articolato in due sub interventi: - Realizzazione della rotonda via della Valle - via Pozzuolo - Riorganizzazione Piazzale Cella	Progetto definitivo approvato con DGC 423/2007 Concluso e rendicontato
b. Miglioramento del sistema della viabilità di quartiere, comprese le connessioni con via Popone articolato in due sub interventi: - Lavori di realizzazione viabilità di quartiere - Collegamento via Popone - via della Valle	Concluso e rendicontato Progetto preliminare approvato con DGC 111/2013
c. Collegamenti viari con le aree ex SAFAU	Non attivata
d. Sistema di percorsi ciclopedonali tra uffici regionali, centro, terminali ferroviari e autotrasporto passeggeri	Concluso e rendicontato
e. Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello	Progetto definitivo approvato con DGC 108/2009
f. Recupero ad uso urbano di alcune aree delle Ferrovie dello Stato	Non attivata

Atteso che l'Accordo primario, come disposto dall'articolo 8, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, prevedeva la gestione commissariale delle attività disciplinate nel suo ambito;

Considerato che con D.Pres. n. 023/Pres. del 19 gennaio 2009 il Presidente della Regione ha stabilito al 31 marzo 2009 la conclusione delle attività del Commissario straordinario di cui all'articolo 8, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nominato con decreto n. 0265/Pres. dell'8 agosto 2000;

Atteso che a seguito della richiesta del Comune di Udine di cui alla nota n. prot. PG/69979 del 3 giugno 2011 sono state attivate le procedure per addvenire a una rinegoziazione dell'Accordo primario;

Vista la nota n. prot. PG/U 0111073 del 12 settembre 2011 con la quale il Comune di Udine ha proposto, tra l'altro, lo stralcio degli interventi di cui all'articolo 2, lettera B), lettere c) ed f) a favore dell'intervento "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" individuato alla lettera e) e una soluzione viabilistica diversa rispetto all'opera iniziale prevista per il collegamento via Popone e via della Valle;

Dato atto che il progetto preliminare relativo al sub intervento relativo al "Collegamento via Popone - via della Valle" di cui all'articolo 2, lettera B), lettera b), dell'Accordo primario è stato presentato alla Regione con nota n. prot. PG/U 84257 del 13 giugno 2013 e sulla cui soluzione viabilistica si è espresso



F. L.

favorevolmente il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con parere n. prot. 19494/INF-VS-1-0-21/SINFT del 12 luglio 2013;

Visto il successivo parere n. prot. 3688/INF-VS-1-0-21/PMT del 4 febbraio 2014 espresso dal Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici sulla sostenibilità urbanistica e viabilistica della proposta presentata dal Comune di Udine in relazione allo stralcio dei due interventi originariamente previsti dall'Accordo primario relativi ai collegamenti viari con le aree ex SAFAU e al recupero ad uso urbano di alcune aree delle Ferrovie dello Stato;

Dato atto che:

- il costo complessivo dell'opera denominata "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" (CUP C22107000080003) come risulta dal quadro economico del progetto definitivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 108 dd. 30 novembre 2009 ammonta a € 7.017.000,00;
- il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale dell'opera denominata "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 4613 esec. del 21 novembre 2012 e presenta un quadro economico pari a € 3.729.628,00;
- l'appalto dei lavori del 1° lotto funzionale dell'opera denominata "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1387 del 19 aprile 2013 e, conseguentemente, con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo e invariato di € 3.729.628,00;

Vista la delibera n. 331 del 3 dicembre 2013 della Giunta comunale di Udine, con la quale vengono confermati i contenuti del documento allegato attestante la sostenibilità economico finanziaria del complesso edilizio denominato "ex Macello";

Atteso che allo stato l'opera risulta coperta solamente per il 1° lotto funzionale nei termini di seguito indicati:

Opera n. 5243 Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex Macello	Copertura	Importo
1° lotto funzionale	Finanziamento originario Accordo di programma dd. 25/6/2001	1.032.913,00
	Contributo regionale ex Accordo ASTER dd. 11/5/2007 (art. 25 L.R. 1/2006)	1.200.000,00
	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	1.217.715,00
	Contributo europeo CEC5	262.000,00
	Fondi propri comunali	17.000,00
	Totale	3.729.628,00

Ritenuto pertanto, in relazione alle disponibilità derivanti dalla quota residua del finanziamento originario destinato al complesso edilizio denominato "ex Macello" e dai finanziamenti relativi ai due interventi per i quali il Comune ha manifestato l'intenzione, condivisa dalla Regione, di non procedere alla realizzazione, di coprire i costi del 2° lotto funzionale nei termini di seguito indicati:

Opera n. 5243 Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex Macello	Copertura	Importo
2° lotto funzionale	Finanziamento originario Accordo di programma dd. 25/6/2001	0,80
	Finanziamento derivante dalla rinegoziazione Accordo di programma dd. 25/6/2001 di cui:	
	- Collegamenti viari con le aree ex SAFAU	1.549.370,70
	- Recupero ad uso urbano di alcune aree delle Ferrovie dello Stato	1.738.000,50
	Totale	3.287.372,00

Preso atto che, a fronte del finanziamento complessivo previsto dall'Accordo primario ammontante a complessivi € 10.845.594,90, a seguito di tale riprogrammazione residuano ancora € 844.284,00, ai quali potranno aggiungersi eventuali economie derivanti dagli interventi conclusi e rendicontati;

Preso atto che, come attestato dal Comune di Udine con nota n. prot. PG/U 165776 dd. 13 dicembre 2013, il rispetto degli standard urbanistici relativi ai parcheggi dei complessi denominati "Ex Macello" ed "Ex Frigorifero" viene garantito dai parcheggi di superficie delle vie adiacenti;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 24/04/2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 01/04/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono per quanto di rispettiva competenza il seguente

ATTO DI RINEGOZIAZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto di rinegoziazione, di seguito definito brevemente "Atto".

Articolo 2

(Oggetto dell'Atto modificativo e integrativo)

1. Con il presente Atto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine disciplinano la rinegoziazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 25 giugno 2001, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0270/Pres. del 18 luglio 2001, pubblicato sul BUR n. 31 del 1° agosto 2001, e nello specifico il finanziamento relativo agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), dell'Accordo medesimo, comprese le necessarie regolazioni contabili tra le diverse partite, ivi incluse le anticipazioni già erogate al Comune di Udine.

Articolo 3

(Destinazione dei finanziamenti dell'Accordo primario)

1. Le Parti concordano di rinegoziare nei termini indicati ai seguenti punti i finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B) "Realizzazione degli interventi di riqualificazione e di recupero funzionale dell'ambito territoriale urbano circostante il lotto sui cui sorgeranno gli uffici regionali (definito dalle vie Valussi, Volturco, Sabbadini e della Roggia), comprendente aree ed immobili caratterizzati dalla preesistenza di attività attualmente dismesse, nonché il sistema dei tratti stradali della viabilità di quartiere e di penetrazione urbana e dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra le aree urbane e le strutture pubbliche" dell'Accordo primario:
 - 1.1 L'intervento denominato: "Opere relative alla realizzazione dei collegamenti viari con l'adiacente ambito delle aree strutture industriali dismesse della SAFAU, comprensive della costruzione del sottopasso ferroviario" individuato all'articolo 2, lettera B), lettera c) e finanziato per un importo di € 1.549.370,70 (unmilione cinquecento quarantanove mila trecento settanta/70) è stralciato.
 - 1.2 L'intervento denominato: "Opere relative al recupero ad uso urbano delle aree nella disponibilità delle Ferrovie dello Stato (aree limitrofe alla stazione centrale lungo viale delle Ferriere fino a P.le Cella e quelle riguardanti gli scali S. Rocco; Gervasutta, Sacca)" individuato all'articolo 2, lettera B), lettera f), dell'Accordo primario e finanziato per un importo di € 2.582.284,50 (duemilione cinquecento ottanta due mila duecento ottanta quattro/50) è stralciato.
 - 1.3 Le risorse disponibili derivanti dallo stralcio di cui ai precedenti punto 1.1 e 1.2 per una quota di € 3.287.371,20 (tre milioni duecento ottanta sette mila trecento settantuno/20) sono destinate all'integrazione del finanziamento relativo all'opera n. 5243 denominata "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello", individuato all'articolo 2, lettera B), lettera e) dell'Accordo primario, per il quale, a seguito della rinegoziazione del presente Atto, viene previsto, nell'ambito del medesimo, un finanziamento regionale complessivo pari a € 4.320.285,00 (quattromilione trecento ventimila duecento ottanta cinque/00).
 - 1.4 Rimangono confermati i finanziamenti per le rimanenti opere di cui all'articolo 2, lettera B), lettere a), b) e d) nell'ammontare stabilito nell'Accordo primario. Eventuali ridefinizione degli importi verranno determinate una volta conclusi gli interventi e i procedimenti di approvazione della rendicontazione dei relativi finanziamenti secondo le modalità stabilite al successivo articolo 10.

Articolo 4

(Realizzazione dell'opera "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex Macello")

1. Le Parti danno atto che l'opera n. 5243 "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex Macello") individuata dal CUP C22107000080003 verrà articolata in due lotti funzionali.
2. Il Comune, assunto che la disponibilità del Park -1 della struttura di proprietà regionale sita a Udine in via Sabbadini 31 sarà oggetto di apposita convenzione tra Regione e Comune i cui contenuti sono ancora in corso di definizione, assicura che il rispetto degli standard urbanistici relativi ai parcheggi dei complessi denominati "Ex Macello" ed "Ex Frigorifero" insistente sulla medesima area, viene comunque garantito dai parcheggi di superficie delle vie adiacenti dei complessi medesimi.
3. Il Comune garantisce altresì che la presenza di parcheggi pubblici nell'area è sufficiente a garantire le esigenze viabilistiche anche in relazione alla sede regionale di via Sabbadini 31 e ciò anche alla luce della convenzione in corso di definizione per la gestione del Park -1.

Articolo 5

(Coperture finanziarie opera "Recupero edilizio complesso ex Macello")

1. Le Parti danno atto che a seguito della rinegoziazione di cui al presente Atto l'intervento denominato "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" risulta coperto finanziariamente come di seguito indicato:

Opera n. 5243	Copertura	Importo
1° lotto funzionale	Finanziamento originario Accordo di programma dd. 25/6/2001	1.032.913,00
	Contributo regionale ex Accordo ASTER dd. 11/5/2007 (art. 25 L.R. 1/2006)	1.200.000,00
	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	1.217.715,00
	Contributo europeo CEC5	262.000,00
	Fondi propri comunali	17.000,00
	SubTotale	3.729.628,00
2° lotto funzionale	Finanziamento originario Accordo di programma dd. 25/6/2001	0,80
	Finanziamento derivante dalla rinegoziazione Accordo di programma dd. 25/6/2001 di cui: - Collegamenti viari con le aree ex SAFAU - Recupero ad uso urbano di alcune aree delle Ferrovie dello Stato	1.549.370,70 1.738.000,50
	SubTotale	3.287.372,00
Costo totale dell'opera come da Quadro economico del progetto generale definitivo approvato con DGC n. 108/2009		7.017.000,00

Articolo 6

(Termini)

1. Gli interventi dell'Accordo ancora da realizzare si svolgeranno secondo il Cronoprogramma allegato sub A), quale parte integrante al presente Atto.
2. Eventuali proroghe ai termini stabiliti nel cronoprogramma di cui al comma precedente potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale, previa richiesta adeguatamente motivata del Comune di Udine per cause non imputabili al Comune medesimo.

Articolo 7

(Impegni delle Parti)

1. Il Comune si impegna a:
 - a. rispettare i termini stabiliti nel Cronoprogramma allegato sub A) al presente Atto;
 - b. aggiornare i quadri economici dei progetti relativi agli interventi oggetto del presente Atto alla luce degli intervenuti aumenti dell'IVA;
 - c. completare i lavori di cui all'articolo 3 facendosi carico di ogni ulteriore onere al finanziamento regionale concesso in attuazione al presente Atto, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 10;
 - d. presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 nei termini stabiliti nel decreto di concessione del finanziamento;
 - e. assicurare il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;



f. assicurare con risorse proprie il mantenimento dell'equilibrio economico e dei flussi finanziari relativi alla gestione del complesso denominato "ex Macello".

2. La Regione si impegna a:

- a. adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente Atto, assicurando in particolare l'erogazione dei finanziamenti secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo articolo 8;
- b. assicurare l'espletamento tempestivo di tutte le attività di propria competenza funzionali allo stesso.

Articolo 8

(Modalità di rimodulazione ed erogazione dei finanziamenti)

1. Ai fini della rimodulazione del finanziamento di cui al punto 1.3 del precedente articolo 3, comma 1, il Comune presenta alla Regione il progetto esecutivo dei singoli lotti funzionali dell'intervento denominato "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" approvati dalla Giunta comunale nei termini previsti dal Cronoprogramma allegato sub A) al presente Atto.
2. La Regione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del progetto esecutivo di cui al precedente comma adotta il provvedimento di assegnazione della quota di finanziamento a proprio carico.
3. Alla liquidazione del finanziamento la Regione provvederà secondo le modalità stabilite dall'articolo 57 della L.R. 14/2002.
4. Le Parti danno atto che in sede di liquidazione del finanziamento la Regione effettuerà compensazioni tra gli importi degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B), dell'Accordo primario, comprese le necessarie regolazioni contabili tra le diverse partite, ivi incluse le eventuali anticipazioni già erogate.

Articolo 9

(Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi)

1. Il Comune trasmette alla Regione semestralmente, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sull'avanzamento della spesa, anche al fine della verifica posta in capo al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7 dell'Accordo primario.

Articolo 10

(Economie e ulteriori somme residue)

1. La quota residua derivante dallo stralcio degli interventi di cui al precedente articolo 3, comma 1, punti 1.1. e 1.2, e non utilizzata per la copertura del 2° lotto del "Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio dell'ex Macello" ammontante a € 844.284,00 ed eventuali ulteriori somme che dovessero risultare disponibili dopo la completa realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo primario potranno essere impiegate per il finanziamento di interventi complementari e attinenti alle opere finanziate nell'ambito dell'Accordo primario e per la copertura di maggiori oneri conseguenti a eventuali revisioni progettuali delle opere medesime, previa autorizzazione della Regione con delibera della Giunta regionale.

Articolo 11

(Vincolo di destinazione)

1. Il Comune ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'Accordo primario, così come modificato con il presente Atto, a decorrere dalla data di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la durata di 5 (cinque) anni.
2. In qualsiasi momento, la Regione può procedere a verifiche ispettive e controlli, anche in loco, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 7/2000.
3. L'inosservanza dell'obbligo di mantenere il vincolo di cui al comma 1 comporta la revoca dei finanziamenti concessi dalla Regione per le singole opere e la conseguente restituzione da parte del Comune della somma erogata, secondo le modalità di cui alla L.R. 7/2000.

Articolo 12

(Cessazione dell'attività commissariale)

1. Le Parti danno atto che a seguito della cessazione dell'attività del Commissario straordinario di cui all'articolo 8, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, disposta con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2009, n. 23, le attività connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi disciplinati con il presente Atto vengono svolte in regime ordinario direttamente dal Comune.

RH

2. Per i motivi di cui al precedente comma si intendono superate tutte le disposizioni di cui all'Accordo primario riferite all'attività posta in capo al Commissario.

Articolo 13

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non espressamente richiamato, le disposizioni dell'Accordo primario si intendono modificate nei termini di cui al presente Atto.
2. Le Parti si obbligano a rispettare il presente Atto in ogni sua parte ed a porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari per addvenire ad una celere attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Il presente Atto può essere modificato per concorde volontà delle Parti con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/2000.
4. Il presente Atto ha durata sino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti in esso previsti.

Articolo 14

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Atto si rinvia alla normativa di settore, di cui alla Legge Regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla normativa di cui alle Leggi regionali 7/2000, 21/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla Legge e al Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Articolo 15

(Entrata in vigore dell'Atto)


1. Il presente Atto, approvato con decreto del Presidente della Regione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente atto, composto da 7 (sette) pagine e n. 1 (uno) allegato è redatto e sottoscritto in 2 (due) originali, a unico effetto, a uso delle Parti.

Udine, 28 giugno 2014

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
La Presidente
Avv. Debora Serracchiani

Comune di Udine
Il Sindaco
Prof. Furio Honsell





CRONOPROGRAMMA

Opera 5420 Collegamento via Popone via della Valle

CUP C61B06000060002

Avvio procedura espropriativa con dichiarazione di Pubblica Utilità e completamento procedura espropriativa: 17 MESI

Approvazione progetto esecutivo: 3 MESI

Aggiudicazione definitiva (espletamento gara e controlli): 4 MESI

Consegna lavori: 3 MESI

Fine lavori: 14 MESI

Collaudo: 3 MESI

Opera 6087 Rotatoria via della Valle via Pozzuolo

CUP C61B06000020002

Approvazione progetto esecutivo: 9 MESI

Aggiudicazione definitiva (espletamento gara e controlli): 3 MESI

Consegna lavori: 3 MESI

Fine lavori: 7 MESI

Collaudo: 3 MESI

Opera 5243 Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex Macello

CUP C22I07000080003

Primo lotto funzionale

Consegna lavori: intervenuta in data 10/09/2013 (tempo contrattuale 550 giorni)

Fine lavori: 14/03/2015

Collaudo: 10/09/2015

Secondo lotto funzionale

Approvazione progetto esecutivo: 6 MESI

Aggiudicazione definitiva (espletamento gara e controlli): 6 MESI

Consegna lavori: 3 MESI

Fine lavori: 18 MESI

Collaudo: 6 MESI

Tutti i termini iniziali sopra indicati, fatta eccezione per il primo lotto dell'Opera 5243 (Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex Macello), i cui lavori sono già stati consegnati, decorrono dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di programma, approvato con Decreto del Presidente della Regione, vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR.

